Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Mercoledì, 10 gennaio | Numero 7

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Legge 10 dicembre 1922, n. 1722, che converte in legge il R. decreto 2 febbraio 1922, n. 115, portante modificazioni alle norme relative ai risarcimenti dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 2 febbraio 1922, n. 115, portante modificazioni alle norme concernenti i risarcimenti dei danni di guerra, con le modificazioni seguenti:

Art. 1.

Al fine di accertare e liquidare le indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra giusta il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e le successive modificazioni, i presidenti delle Commissioni giudicatrici, gli intendenti e i direttori provinciali di finanza, gli agenti e i referenti delle imposte, i ricevitori del registro, gli ingegneri degli uffici tecnici di finanza e gli ispettori incaricati dal Ministero del tesoro o dal Ministero delle terre liberate, hanno potere di interrogare i danneggiati, citare e sentire testimoni, eseguire atti di ricognizione e di ispezione sui luoghi in cui si denuncia avvenuto il danno, esaminare gli atti di tutti i pubblici uffici e chiederne copia.

Art. 2.

All'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, è aggiunto dopo il secondo comma, il seguente:

Il presidente della Commissione potrà, ove risulti necessario per il regolare funzionamento della Commissione stessa, integrare il ruolo degli esperti formato dalla Deputazione provinciale chiamando a farne parte altre persone idonee.

Art. 3.

All'art. 30 del testo unico modificato con R. decreto 13 luglio 1919, n. 1236, è sostituito il seguente:

Contro le decisioni della Commisione per le controversie di valore superiore a L. 50.000 è ammesso gravame ad una Commissione superiore sedente a Venezia composta di 7 membri: di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, designato dal Ministro della giustizia, che la presiede; di un magistrato di grado non inferiore a giudice, egualmente designato dal Ministro di giustizia; di tre membri designati dal Ministro del tesoro di concerto con quello delle terre liberato, di cui due tecnici, e di due membri chiamati di volta in volta dal presidente fra i designati dai presidenti; delle Deputazioni provinciali e delle Camere di commercio delle vecchie Provincie del Regno danneggiate e dai corpi delle Amministrazioni provinciali della Venezia Giulia e Tridentina. Il presidente curerà possibilmente di scegliere i chiamati tra i rappresentanti di quella Provincia, nella quale il danno su cui verte il giudizio è avvenuto.

Per ogni membro effettivo sono designati uno o più supplenti, coi quali dovrà essere per decreto Reale costituita una seconda sezione della Commissione che scadrà col 31 dicembre di ogni anno. Ma i membri effettivi e supplenti s'intenderanno confermati, se non vengono sostituiti per il 31 dicembre di ciascun anno.

Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni del deposito della decisione della Commissione di primo grado nella sua segreteria.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro o quello delle terre liberate possono denunciare all Commissione superiore per la revisione le omologazioni dei concordati e le decisioni non suscettibili di gravami in via ordinaria, quando si sostenga essere stato ingiustamente ammesso e disconosciuto, in tutto o in parte il diritto al risarcimento, oppure essere la liquidazione errata per oltre un quinto della somma o per oltre centomila lire.

Sono escluse dalla revisione di cui nel comma precedente, le omologazioni dei concordati e le decisioni non suscettibili di gravame in via ordinaria quando il loro importo sia inferiore alla somma di lire venticinquemila se si tratti di beni mobili e di lire quarantamila se si tratti di beni immobili, comprensiva questa nel caso di danni ad immobili, del coefficiente di aumenti cui all'art. 8 del testo unico 27 marzo 1919, numero 426;

La denuncia, che non sospende la esecutorietà della decisione, deve essere prodotta entro novanta giorni da quello in cui la decisione fu pronunciata, oppure per le decisioni già emesse, dal giorno in cui sarà pubblicata la presente legge.

Art. 5.

L'art. 3 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2422, è sostituito dal seguente:

Quando la domanda di risarcimento sia in valore superiore alle L. 500. 00 il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione delle indennità e su ogni altra controversia, sorta in applicazione del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni, è di competenza della Commissione superiore di Venezia.

L'accennato limite di L. 500.000 deve intendersi globalmente per tutte le domande di risarcimento presentate dallo stesso danneggiato.

Il criterio di cui al precedente comma di questo articolo si applica anche per l'approvazione dei concordati superiori alle L. 500.000 demandata al Ministero per le terre liberate, ai termini dell'art. 2 del citato decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2422.

Il decreto di approvazione deve essere emesso, di concerto col Ministero del tesoro ed inteso il parere di una speciale Commissione costituita presso il Ministero delle terre liberate, innanzi alla quale il danneggiato avrà diritto di essere sentito e potrà proporre i mezzi di istruttoria che ritenesse del caso.

Le indennità per i membri della detta Commissione e di quella superiore di Venezia saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro e quello delle terre liberate possono incaricare funzionari in qualità di ispettori per la vigilanza sulle operazioni di liquidazione e pagamento dei danni di guerra.

Questi funzionari hanno facoltà:

a) di ispezionare tutti gli uffici amministrativi addetti alle operazioni e le segreterie delle Commissioni giudicatrici;

b) di eseguire direttamente indagini e dare istruzioni occorrenti per l'accertamento e la liquidazione dei danni;

c) di assumere la rappresentanza dell'amministrazione avanti le Commissioni con la facoltà di fare anche istanza pel rifiuto di omologazione a concordati conchiusi;

d) di promuovere le determinazioni demandate al Ministero del tesoro ed a quello delle terre liberate dal precedente art. 4 ed i ricorsi di cui all'art. 3.

Il Ministero del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate, potrà ripartire in zone il territorio danneggiato.

A ciascuna di tali zone sarà assegnato un ispettore con le funzioni suddette.

Art. 7.

I danneggiati che, invitati, si rifiutino di dare, oppure diano false le notizie per ricuperare oggetti di loro proprietà che si possono presumere asportati dai nemici, saranno dichiarati decaduti dal diritto di ottenere l'indennità relativamente agli oggetti medesimi.

Art. 8.

Gli articoli 3 e 4 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 523 sono modificati nel senso che spettano al Comitato l'esame e l'approvazione del lato tecnico dei progetti di opere e forniture di importo superiore a lire 50.000.

Il precedente comma si applica all'approvazione di progetti di opere di ricostruzione e riparazione da eseguire od eseguiti direttamente dagli Enti stessi.

Le deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 aprile 1920 citato, debbono essere approvate dal Ministro del tesoro, di concerto col Ministro delle terre liberate.

Le deliberazioni degli Uffici per le ricostruzioni debbono essere comunicate di volta in volta al Ministero delle terre liberate ed a quello del tesoro, così pure devono essere comunicati gli elenchi dei progetti e delle forniture di un importo inferiore a 50,000 lire.

Art. 9.

Le opere di ricostruzione e di riparazione nell'interesse degli Enti locali, ai termini dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, e del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2094, devono essere eseguite direttamente dagli Enti interessati delle vecchie e delle nuove Provincie, o dagli uffici locali per le ricostruzioni qualora gli Enti ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Il Ministero del tesoro in sede di autorizzazione degli impegni per il rimborso delle somme spese dagli Enti locali per i lavori da essi eseguiti in dipendenza delle opere di cui a questo articolo, può, anche direttamente, fare indagini per accertare se le spese fatte rientrino fra i danni di guerra ed in quale misura.

Art. 10

Alle chiese, regolarmente officiate prima della guerra, site in frazioni, che per il numero degli abitanti e per la distanza della frazione dal centro principale o da altre frazioni risultino necessarie per l'esercizio del culto pubblico, è fatto ai fini della ricostruzione lo stesso trattamento delle chiese parrocchiali.

Art. 11.

Quando si tratti di mobili industriali la deduzione per deprezzamento di vetustà può essere superiore al limite del quarto fissato dall'art. 6 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

Art. 12.

L'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 1919, numero 497, è sostituito dal seguente:

L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie è soggetto alla vigilanza del Ministero del tesoro, che l'esercita di concerto con quelli delle terre liberate e dell'industria e commercio.

Art. 13.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* per quanto concerne le modificazioni introdotte nel R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA — GIURATI — OVIGLIO

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1704, che proroga il termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, che stabilisce sia computato, per il periodo di anni dieci dall'attuazione della legge medesima, in favore dei concorrenti ai posti di notaro vacanti come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame di idoneità, anteriormente sostenuto, a quella de la detta attuazione, nonchè, pei concorrenti muniti di laurea, il tempo ulteriormente trascorso nelle funzioni di coadiutori o di aiutanti effettivi e permanenti;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 1023, con cui fu sospesa, salvo le eccezioni in esso previste, la pubblicazione dei concorsi ai posti notarii;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, che dichiarò cessati gli effetti della sospensione anzidetta;

Ritenuto che, a seguito delle indicate eccezionali disposizioni ed anche per i numerosi richiami alle armi durante la guerra, è rimasto inevitabilmente interrotto il normale svolgimento dei concorsi ed il graduale assestamento pei notari nelle sedi da essi ambite; onde è giusto ed equo che gli aspiranti garentiti nelle loro legittime aspettative dalla disposizione dell'articolo 167 della legge notarile, abbiano un ulteriore termine per farlo valere;

Ritenuto che, trattandosi del conferimento d' pubblici uffici che si esercitano per delegazione del potere esecutivo, sia giusto e doveroso usare a coloro che prestarono servizio militare durante la guerra come combattenti un ulteriore riguardo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il periodo di dieci anni, stabilito dall'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, è prorogato per altri due anni.

Il detto termine di due anni è raddoppiato per i concorrenti che abbiano prestato durante la guerra servizio militare come combattenti, per una durata complessiva di almeno mesi sei, o siano rimasti feriti in combattimento.

Uguale beneficio è concesso agli invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1702, che autorizza gli Istituti esercenti il credito fondiario nel Regno a compiere operazioni anche in paesi esteri.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul Credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, numero 646 ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario nel Regno sono autorizzati ad operare in paesi esteri ove esistono nuclei importanti di italianità.

Art. 2.

Il Ministro per l'industria e il commercio con suo decreto riconoscerà caso per caso la esistenza delle condizioni predette di italianità, e su richiesta dei singoli Istituti di credito fondiario autorizzerà i medesimi ad estendere ivi le loro operazioni.

Il presente decreto sarà psesentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1703, concernente l'esecutorietà delle sentenze giudiziali nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sentenze emanate nelle Provincie che già appartenevano al Regno d'Italia prima delle leggi 26 settembre e 19 dicembre 1920, nn. 1322 e 1778, sono esecutive anche nelle Provincie annesse in virtù di tali leggi e le sentenze emanate in queste ultime sono esecutive anche nelle prime, a meno che la loro esecuzione riesca incompatibile con i principî di ordine pubblico vigenti nel luogo in cui l'esecuzione stessa dovrebbe attuarsi.

Art. 2.

Le sentenze emanate nelle nuove Provincie, perchè nelle vecchie si possa far luogo alla loro esecuzione, devono al pari di quelle emanate nelle vecchie Provincie, essere munite della formula esecutiva prescritta dall'art. 556 del Codice di procedura civile ad opera del cancelliere che assiste il magistrato da cui sono state pronunciate. Hanno la stessa esecutorietà delle sentenze i lodi dei giudizi arbitrali permanenti delle nuove Provincie ed i mandati di pagamento nelle medesime emessi in base alla speciale procedura per mandato, i precetti

di pagamento cambiari o gli ordini di pagamento emessi nella procedura monitoria, quando siano muniti della formula esecutiva a norma della prima parte del presente articolo.

Art. 3.

Il sequestro giudiziario ed il sequestro conservativo, che siano stati autorizzati nelle vecchie Provincie a norma del Codice di procedura civile possono, occorrendo, essere eseguiti nelle nuove Provincie con misura provvisoria, osservando le disposizioni della seconda sezione, 2ª parte del regolamento esecutivo del 27 maggio 1896 B. L. I. numero 78.

La misura provvisoria e l'esecuzione cauzionale, che siano state autorizzate nelle nuove Provincie a norma del citato regolamento esecutivo, possono, occorrendo, essere eseguite nelle vecchie Provincie come sequestro conservativo osservando le disposizioni del Capo I, titolo XI del detto Codice di procedura civile.

Art. 4.

I provvedimenti con cui le autorità giudiziarie delle nuove Provincie dispongono esami testimoniali, interrogatori, giuramenti, perizie od altri atti istruttori, da raccogliersi nelle vecchie Provincie sono esecutivi nelle stesse, e sono parimenti esecutivi nelle nuove Provincie gli analoghi provvedimenti istruttori emanati dalle autorità giudiziarie delle vecchie Provincie.

Gli atti istruttori suddetti sono raccolti secondo le norme della legge di procedura vigenti nel territorio in cui hanno luogo.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 ottobre 1922, n. 1703, che autorizza la emissione di trecentomila serie di francobolli speciali da cent. 25, 40 e 80 in commemorazione della morte di Giuseppe Mazzini.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento per l'esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Vista la domanda della Società anonima cooperativa « Pensiero e Azione » per la emissione a proprie spese di speciali francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Giuseppe Mazzini;

Riconosciuta la opportunità di aderire a tale domanda e di derogare dalle disposizioni del predetto art. 137 per ciò che riguarda l'ammissione al cambio dei francobolli stessi;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la emissione di sole trecentomila serie di francobolli speciali, commemorativi del cinquantenario della morte di Giuseppe Mazzini. A tiratura compiuta il materiale occorso alla stampa dovrà essere distrutto alla presenza di un rappresentante della Cooperativa « Pensiero e Azione », di un rappresentante del Ministero delle poste e di un rappresentante del Ministero del tesoro, ed il relativo verbale sarà unito al presente.

Art. 2.

Il francobollo commemorativo del cinquantenario mazziniano è di tre tagli, rispettivamente da centesimi 25, 40 e 80.

Il francobollo da 25 centesimi reca un disegno allegorico rappresentante una spada romana, recante incisa la parola « Jus » la quale si scalda e si tempera alla fiamma sorgente da un'ara recante la parola « Amor » il francobollo stampato come gli altri su carta filigranata di Stato, è stampato in colore violetto rosso, ed è delle dimensioni di stampa di mm. 38 × 22, 5.

Il francobollo da 40 cent. reca nel centro il ritratto di Giuseppe Mazzini racchiuso in un fregio di rami di cipresso (simbolo mazziniano della « Giovane Italia »). È stampato in colore lacca viola di garanza ed è delle dimensioni di stampa di mm. 38 × 22,5.

Il francobollo da 80 centesimi reca nel centro la veduta della tomba di G. Mazzini nel cimitero di Staglieno incorniciata da un fregio d'edera. E' stampato in colore « azzurro di Berlino » ed è delle dimensioni di stampa di mm. 38 × 22,5.

Art. 3.

I francobolli mazziniani saranno messi in vendita il 20 settembre 1922, nei soli uffici postali delle città di Roma, Genova e Bologna e saranno validi per la francatura delle corrispondenze fino a tutto il 31 ottobre 1922.

Art. 4.

Trascorso tale periodo di tempo, in deroga alle disposizioni dell'articolo 137 del vigente regolamento generale intorno al servizio postale, i francobolli mazziniani saranno ammessi ancora al cambio per un altro mese e cioè fino a tutto il 30 novembre 1922, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione, a norma dell'articolo 139 del precitato regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FULCI — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 23 novembre 1922, n. 1707, che apporta modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione ed alla contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il R. decreto-legge del 20 aprile 1920, n. 451, che approva l'ordinamento provvisorio del R. esercito, modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920, numero 1907;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1320, relativo all'aumento del fondo permanente assegnato ai carabinieri Reali per le spese di vitto e combustibile;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 104 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è aggiunta la voce:

« *h*) alla concessione di prestiti ai circoli e alle mense ufficiali ».

Il secondo comma del predetto articolo è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di concedere le anticipazioni di cui alla lettera *b*) ed i prestiti di cu alla lettera *h*) è data dal Ministero della guerra.

Il rimborso delle anticipazioni di cui alla lettera *b*) è fatto a rate mensili nella misura stabilita di volta in volta dallo stesso Ministero.

I prestiti di cui alla lettera *h*) sono rimborsati a rate mensili non inferiori a lire venticinque per ogni lire mille di capitale i prestato ».

Art. 2.

L'art. 713 del regolamento per l'amministrazione, la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, è sostituito dal seguente:

« Art. 713. — Gli stabilimenti militari di pena hanno un unico Consiglio d'amministrazione composto:

del comandante in 2° degli stabilimenti, presidente;

di un ufficiale superiore di amministrazione, relatore;

dei due ufficiali del personale di governo presenti alla sede del Comando, più elevati in grado o più anziani, membri;

del capitano di amministrazione, direttore dei conti, segretario.

Qualora alla carica di relatore dovesse essere assegnato un ufficiale richiamato dal congedo dovrà essere lasciato, nel numero previsto dalle tabelle organiche del corpo d' amministrazione, la corrispondente vacanza.

Nella temporanea assenza del presidente, esso sarà sostituito dall'ufficiale, facente parte del Consiglio, di maggior grado od anzianità. Nel caso in cui la carica spettasse all'ufficiale superiore d'amministrazione, questi funzionerà da presidente e da relatore.

Il direttore dei conti, nelle sue assenze, sarà sostituito dall'ufficiale che sarà designato dal comandante degli stabilimenti.

Al comandante degli stabilimenti sono riservate tutte le attribuzioni dei comandanti di corpo di cui all'articolo 23 del presente regolamento.

Art. 3.

Il fondo permanente assegnato ai militari dell'arma dei carabinieri Reali di cui all'art. 810 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, è elevato a lire duecento.

Art. 4.

L'articolo 938 del regolamento sopra citato è sostituito dal seguente:

« Art. 938. — Il debito massimo che gli ufficiali possono normalmente contrarre per prezzo di un cavallo ceduto dall'Amministrazione o a titolo di anticipazione, può ascendere a lire quattromila per gli ufficiali aventi

diritto a due razioni foraggio e a lire tremila per quelli aventi diritto ad una razione foraggio ».

La lettera *e*) del primo comma dell'art. 939 dello stesso regolamento è sostituita dalla seguente:

« *e*) che siano ammessi al prelevamento di un cavallo di categoria speciale di valore superiore alle quattromila lire ».

Art. 5.

L'art. 962 del ripetuto regolamento è sostituito dal seguente:

« Il prezzo è fissato in base al valore reale commerciale del cavallo ma non può superare le lire quattromila ».

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 4 del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 23 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente del Consiglio, il Ministro delegato: TEOFILO ROSSI — DIAZ — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 4, che reca provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 dicembre 1920, n. 1708, recante provvedimenti per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Veduta la legge 22 agosto 1922, n. 1169;

Veduto il decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 496;

Veduti i Regi decreti-legge 27 ottobre 1922 e 18 dicembre 1922, n. 1427 e n. 1637;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro delle finanze *interim* per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento economico stabilito per i sottufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri negli articoli 20, 33, 34 e 35 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e nella tabella *C* allo stesso annessa, è esteso, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 19 e seguenti e colle modifiche apportate col R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, ai graduati del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, intendendosi a tal fine equiparati i sottocapi di 2ª classe ai vice brigadieri, i sottocapi di 1ª classe ai brigadieri, i capiguardia di 2ª classe ai marescialli d'alloggio, i capi guardia di 1ª classe ai marescialli d'alloggio capi e i comandanti ai marescialli l'alloggio maggiori.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° aprile 1922, e da tale data sono abrogate le disposizioni della legge 5 dicembre 1920, n. 1708, relative alle paghe e agli aumenti di paga per rafferma per i graduati del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

E' data efficacia definitiva alle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 496.

Art. 3.

La diaria spettante agli agenti di custodia delle carceri per i servizi fuori residenza ed in occasione di trasferimenti, di cui agli articoli 1 e 2 del suddetto decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 496, è elevato a L. 12 pei comandanti e capoguardia, a L. 9 pei sottocapiguardia e a L. 6 per le guardie scelte e le guardie.

Tale indennità è ulteriormente aumentata di L. 6 giornaliere quando i graduati e gli agenti non possono essere aggregati agli stabilimenti carcerari nei quali sono inviati a prestare servizio temporaneo.

Sono elevate da L. 5 a L. 9 e da L. 3 a L. 6 i compensi, di cui all'art. 2, n. 2, del citato decreto Luogotenenziale; da quintali dieci a quintali venticinque la quantità di mobilia di cui all'art. n. 3 (lettera *B*) dell'articolo stesso; da L. 7 a L. 12,60 il compenso di cui al n. 3 (lettera *D*) dello stesso articolo.

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1720, che proroga i poteri della Commissione di derequisizione del naviglio mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Nostro decreto-legge 30 dicembre 1921, n. 2015;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina, sentito il commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto coi Ministri della guerra, degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura, delle finanze e della giustizia ed affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione di cui all'art. 6 del citato Nostro decreto 30 dicembre 1921, n. 2015, continuerà a funzionare non oltre il 30 giugno 1923, ferme restando tutte le altre norme che attualmente la disciplinano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DIAZ — OVIGLIO — DE STEFANI — DE CAPITANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1726, che sopprime il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e la Commissione permanente per le arti musicale e drammatica ed istituisce, presso il Ministero dell'istruzione una Commissione centrale per le antichità e belle arti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, e la Commissione permanente per le arti musicale e drammatica stituita con la legge 6 luglio 1912, n. 734, sono soppressi.

Art. 2.

Presso il Ministero dell'istruzione pubblica è istituita una Commissione centrale per le antichità e belle arti, composta di cinque membri che saranno nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, che li sceglierà tra le persone eminenti nelle discipline archeologiche, storiche ed artistiche.

In tutti i casi nei quali, a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti è obbligatorio, sarà sentito, invece, il parere della Commissione predetta.

Art. 3.

Una Giunta di tre membri scelti nel seno della Commissione centrale di cui all'articolo precedente è chiamata a dare parere sulle questioni che hanno origine dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali.

Detta Giunta, quando occorra, può aggregarsi, volta per volta, una o più persone competenti in materia idraulica, forestale, geologica e speleologica.

Art. 4.

Nei casi in cui dagli articoli 6, 7, 13 e 26 della legge 6 luglio 1912, n. 734, dall'art. 51 del R. D. 22 ottobre 1903, n. 552, dall'art. 110 del regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, dall'art. 2 dello statuto del R. Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, approvato con R. decreto 9 agosto 1912, n. 1162, dall'art. 22 del R. D. 11 giugno 1903, n. 317, e dagli articoli 2, 6, 12 del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1533; 10, 12 e 24 del R. decreto 27 giugno 1909, n. 543; 14 del R. D. 11 giugno 1903, n. 37, è fatto obbligo del parere o del giudizio della sezione II e III del Consiglio superiore delle antichità e belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, sarà richiesto il parere di una speciale Commissione da nominarsi volta per volta per decreto Ministeriale e composta di 3 o 5 membri.

L'insegnante di Istituto di belle arti di musica o d'arte drammatica potrà essere trasferito allo stesso posto di altro Istituto con decreto Ministeriale, su propria istanza o per ragioni di servizio.

L'art. 14 della legge 6 luglio 1912, n. 734, è abrogato.

Art. 5.

Nei casi contemplati dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 6 luglio 1912, n. 734, le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sarà aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole al qual appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di fa lo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1727, che apporta aggiunte al testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, con le modificazioni ed aggiunte apportate dal R. decreto-legge 7 maggio 1922, n. 695, e dal R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1627;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Sentito il Consiglio superiore del commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretaio di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Alle m rci ammesse all'importazione temporanea per essere impiegate nel rivestimento dei cavi e conduttori elettrici e di cui alla tabella annessa al R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1627, sono aggiunti i filati di juta e di manilla, greggi o tinti. L'importazione temporanea è ammessa per quantità non inferiori a Kg. 100. Il termine massimo d'assegnare per la riesportazione è stabilito in due anni.

Art. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire le norme provvisorie per l'attuazione della concessione, fino a che non sarà provveduto con disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 28 della legge 18 dicembre 1913, n. 1453.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Paramento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1732, che aumenta la misura unitaria del diritto di statistica sulle merci importate e provvede alle spese relative delle statistiche commerciali

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approvò la tariffa generale dei dazi doganali;

Considerata la necessità di riordinare e migliorare i servizi delle statistiche del commercio con l'estero e della navigazione e quelli inerenti alla preparazione ed applicazione dei trattati di commercio con l'estero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze *interim* per il tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura unitaria del diritto di statistica sulle merci importate dall'estero, quale risulta dall'art. 5 del R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, è elevata da L. 0,20 a L. 0,25.

Art. 2.

In corrispondenza dell'aumento di entrata derivante dall'applicazione dell'articolo precedente, verrà annualmente stanziata, a cominciare dall'esercizio 1923-924, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in speciali capitoli della rubrica « Ufficio trattati e legislazione doganale », l'assegnazione di lire 1.340.000 da destinare ai servizi delle statistiche del commercio con l'estero e della navigazione e a quelli inerenti alla preparazione ed applicazione dei trattati di commercio con l'estero.

Art. 3.

Per l'esercizio 1922-923, sono apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, approvato con la legge 9 luglio 1922, n. 1026, le seguenti variazioni:

Cap. n. 12 (modificata la denominazione). Stampe di testo (escluso le statistiche e le pubblicazioni riguardanti l'Ufficio trattati), registri e stampati di uso promiscuo . . .	—
Cap. n. 179 (modificata la denominazione). Indennità di missione e rimborsi di spese varie ai preposti ai servizi delle statistiche del commercio e della navigazione . .	18.000 —
Cap n 180 (modificata la denominazione). Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dell'Ufficio dei divieti di importazione e di esportazione . . . . . . —	40.000 —

Cap. n. 180-*bis* (di nuova istituzione). Compensi per lavori straordinari eseguiti a cottimo e a ore, anche da personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero e della navigazione e per studi inerenti alla preparazione ed applicazione dei trattati di commercio con l'estero . . .	+ **450.000 —**
Cap. n. 180-*ter* (di nuova istituzione). Spese per la stampa delle statistiche del commercio con l'estero e della navigazione, delle pubblicazioni riguardanti la legislazione doganale e i trattati di commercio e di altre pubblicazioni dell'Ufficio trattati .	+ **750.000 —**
Cap. n. 181. Spese d'ufficio variabile e materiale per l'Ufficio trattati e legislazione doganale	+ **12.000 —**
Totale . . .	+ **1.190.000 —**

Art. 4.

La spesa per compensi per i lavori straordinari occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio e della navigazione e per studi inerenti alla preparazione ed applicazione dei trattati di commercio con l'estero, non sarà compresa nel computo dell'importo complessivo della spesa per prestazione di opera straordinaria di cui all'art. 9, secondo comma, del progetto di legge per lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923, divenuto esecutivo per effetto della legge 30 giugno 1922, n. 831, per l'esercizio provvisorio del bilancio dell'esercizio medesimo.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Del decreto stesso sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regi decreti riflettenti: accettazione di legato, approvazione di statuto, erezione in Ente morale e trasferimento di sede municipale.

N. 1705. Regio decreto 14 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro della guerra, la Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate viene autorizzata ad accettare il legato di lire mille istituito a suo favore dalla signora Rosso Enrica.

N. 1709. Regio decreto 7 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico in data 1° febbraio 1921 dell'asilo infantile di Cadibona.

N. 1710. Regio decreto 17 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Associazione di pubblica assistenza « Stella d'Italia », di Spoleto, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne approvato lo statuto organico, con la modificazione disposta all'articolo 21.

N. 1711. Regio decreto 14 novembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzato il trasferimento della sede municipale del comune di Tavagnacco dall'attuale capoluogo alla frazione di Adegliacco.

Relazioni e Regi decreti che prorogano i poteri dei Regi commissari di Oneglia e di Livorno e per lo scioglimento del Consiglio comunale di Molinella.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a Sua Maestà il Re in udienza del 24 dicembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Oneglia (Porto Maurizio).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Oneglia per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non consentendo d'altra parte, le condizioni attuali dell'ordine pubblico di procedere subito alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 15 settembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Oneglia, in provincia di Porto Maurizio;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Oneglia è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

***

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 24 dicembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Livorno.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Livorno per dare modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non consentendo, d'altra parte, le attuali condizioni dello spirito pubblico di procedere subito alla ricostruzione dell'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 15 settembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Livorno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Livorno è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

***

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re in udienza del 19 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Molinella (Bologna).

SIRE!

Numerose proteste e una vivissima agitazione recentemente verificatasi contro l'Amministrazione comunale di Molinella provocarono sul funzionamento di quella civica azienda una inchiesta, la quale ha accertato come una politica finanziaria demagogica, basata su una ingiusta e stridente sperequazione nell'applicazione dei tributi, ed un impiego irrazionale e partigiano delle rendite del Comune abbiano man mano resa la situazione così tesa ed irta di pericoli da destare serie e fondate preoccupazioni di gravi disordini, e da richiedere l'accentramento nel Comune di importanti reparti dei RR. carabinieri e di RR. guardie e di truppa che a stento riescono a fronteggiare e contenere i quasi quotidiani incidenti.

La gravissima ed insostenibile situazione dell'ordine pubblico nel Comune e la necessità di provvedere all'urgente riassetto delle finanze comunali, rendono perciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario, che, riconducendo l'Amministrazione della civica azienda a criteri di legalità e di giustizia, dia opera alla pacificazione degli animi.

A ciò provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato l'8 corrente, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Molinella, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. rag. Tullio Carnevali è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato Roma, addì 9 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Segretariato generale

DIFFIDA

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e, in particolare, gli editori ed amministratori di giornali, riviste e pubblicazioni di qualsiasi genere che il Ministero per l'agricoltura non riconosce abbonamenti nè si ritiene obbligato a respingere e tanto meno a pagare le pubblicazioni che, senza formale ordinazione preventiva, fossero inviate ad esso ed agli uffici dipendenti.

Pertanto riterrà come omaggio tutte le pubblicazioni non richieste che, non ostante il presente avviso, gli verranno inviate

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Disposizioni nel personale.

Con R. decreto del 2 ottobre 1922:

Bonadonna Ernesto, geometra, con lo stipendio di L. 5000, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 18 settembre 1922.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Terattro Ettore, geometra, con lo stipendio di L. 5600, è, a sua

domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, con decorrenza dal 1° settembre 1922, con l'annuo assegno di L. 2800

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Gorlero Eugenio, computista principale, con lo stipendio di lire 6200, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, dal 1° ottobre con l'annuo assegno di L. 3100.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Verquera Francesco, disegnatore computista, con lo stipendio di L. 6200, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° ottobre 1922, con l'annuo assegno di L 3100.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dei servizi elettrici

Con decreto Ministeriale dell'11 novembre 1922:

Bergamini Guglielmo fu Giovanni, ufficiale telegrafico a L. 5900 + 166,67, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 22 ottobre 1922.

Rossi Romualdo di Odoardo, ufficiale telegrafico a L 4700, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 14 settembre 1922.

Carnemolla Giuseppe di Michele, ufficiale telegrafico a L. 6400 + 166,67, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 4 ottobre 1922

Taiani Ida, nata Marone, ufficiale telegrafico a L. 4100 + 600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 25 agosto 1922

Mannona Marianna, ufficiale telefonico a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 6 ottobre 1922

Con decreto Ministeriale del 1° novembre 1922:

Gazzano Cesarina, ufficiale telefonico a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 6 ottobre 1922

Spanò rag. Edmondo, ufficiale telefonico a L. 4700, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 24 settembre 1922.

Sassaroli Sofia, nata Marchetti, ufficiale telefonico a L 4100 + 600 è collocata in aspettativa per motivi di famiglia, dal 2 settembre 1922

Con decreto Ministeriale del 1° novembre 1922:

Farà Giuseppe di Nicolò, ufficiale telegrafico a L. 4700 + 2100, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 2 ottobre 1922.

Capella Antonio fu Cesare, capo ufficio telegrafico a L. 8200 è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 3 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 6 novembre 1922:

Verati Teresita, ufficiale telefonico a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 5 ottobre 1922

Con decreto Ministeriale del 7 novembre 1922:

Ruggeri Elena, ufficiale telefonico a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° ottobre 1922.

Puccia Giuseppe di Virgilio, ufficiale telegrafico a L. 5900 + 200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 16 ottobre 1922.

Merizzi Lamberto fu Antonio, 1° ufficiale telegrafico a L. 6400 + 166,66, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 21 ottobre 1922

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3628 — Data della ricevuta: 18 marzo 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Mastrofini Igino, per conto delle signore Reggi Vittoria, Annita, Antilla e Di Stasio Immacolata — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1922

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 218 — Data della ricevuta 30 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Carloni Abaco fu Mario — Titoli del debito pubblico: 1 assegno provvisorio — Ammontare della rendita L. 1,73 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1887.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 gennaio 1923.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 5 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	138 04	Dinari	—
Londra	92 03	Corone jugoslave	—
Svizzera	375 83	Belgio	128 90
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	0 24	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	58 50	New York	19 87
Oro	383 39		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 96	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 57	—

INSERZIONI

Società romana per la fabbricazione dello zucchero

Anonima con sede in Roma

Capitale sociale L. 20.000.000 - interamente versato

Pagamento di dividendo

Si porta a conoscenza dei signori azionisti che, in conformità alla deliberazione dell'assemblea generale del 18 dicembre 1922, a partire dal 15 gennaio c. a., verrà effettuato presso la Cassa sociale e presso tutte le sedi
del Banco di Roma;
del Credito italiano;
della Banca commerciale italiana;
della Banca nazionale di credito,
il pagamento del dividendo per l'esercizio 1921-1922 cedola 19) in ragione di L. 5 per i certificati nominativi, di L. 4,25 per quelli al portatore.

Ai possessori di certificati nominativi verrà altresì corrisposta la differenza tassa circolazione per il 2° semestre 1922

Roma, 8 gennaio 1923.

L'amministratore delegato

6343 — A pagamento.

Società anonima cooperativa

fra fabbricanti carta asciugata ad aria naturale

Voltri

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 27 corrente gennaio alle ore 9, nel locale sociale in Voltri, via Garibaldi, n. 13.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
3. Nomina del nuovo Consiglio.
4. Nomina dei sindaci.
5. Varie.

Andando deserta l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione nello stesso giorno e luogo alle ore 14, e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

Voltri, 4 gennaio 1923.

Il presidente
Camillo Barbarossa

6348 — A pagamento.

CONSORZIO REGIONALE

Cooperative di lavoro e produzione della Campania
in liquidazione

I delegati sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede via Roma n. 210, il 31 gennaio, ore 15 in 1ª e il 7 febbraio, ore 15 in 2ª convocazione, per deliberare sull'

Ordine del giorno:

1. Relazioni dei liquidatori e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1922.

I liquidatori.

6350 — A pagamento.

Società anonima "Amor"

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 200.000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 26 gennaio 1923, alle ore 17, nella sede della Società in via Gregoriana n. 54, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Proposta di aumento di capitale sociale.
3. Consenso ad iscrizione ipotecaria sui beni in Valle di Pompei per garantire il pagamento dilazionato della tassa di successione sui medesimi beni.

Qualora in detto giorno gli azionisti intervenuti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata per il giorno successivo, alle ore 17, con il medesimo ordine del giorno.

Gli azionisti che interverranno all'assemblea dovranno depositare presso il Banco di Roma le loro azioni tre giorni prima dell'assemblea stessa.

Il Consiglio d'amministrazione.

6351 — A pagamento.

Imprese idrauliche ed elettriche del Tirso

ANONIMA

Sede in Milano

Capitale sociale L. 30.000.000 - versato L. 10.200.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 15 del giorno 31 gennaio p. v., presso la sede sociale in Milano, via Tre Alberghi n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 ottobre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di un consigliere in sostituzione del sig. cav. uff. ing. Jacopo Barbisio, deceduto il 27 dicembre u. s.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento per l'esercizio 1922-923.

Essendo le azioni nominative non è richiesto deposito di azioni ed i relativi biglietti d'ammissione all'assemblea verranno rimessi direttamente ai signori azionisti a cura degli uffici sociali.

Milano, 6 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6352 — A pagamento.

« L' INTESA »

Società anonima italiana di riassicurazioni

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno 30 corr., alle ore 16 in prima convocazione e pel 31 corr. alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Proposta di liquidazione della Società e provvedimenti relativi.

Per intervenire i signori azionisti dovranno ritirare dalla direzione i biglietti di ammissione che saranno rilasciati secondo la iscrizione nel libro dei soci, e depositarli in segreteria almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea.

Il segretario del Consiglio
avv. Carlo Caputi.

6359 — A pagamento.

Società Nazionale di navigazione

ANONIMA

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale L. 150.000.000 — interamente versato

I signori azionisti della Società Nazionale di navigazione sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 27 gennaio 1923, alle ore 11, in Genova, nella sede sociale, piazza della Zecca, num. 6, per deliberare sugli oggetti indicati nel seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Situazione dei conti al 31 dicembre 1921.
4. Deliberazioni relative alle pratiche che precedono.
5. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

6. Deliberazioni in ordine ai provvedimenti contemplati dall'art. 146 Codice di commercio.

7. In relazione alle deliberazioni sull'oggetto, di cui al presente numero dell'ordine del giorno

Eventuale nomina del liquidatore o dei liquidatori, e determinazione dei suoi o loro poteri e compensi; oppure eventuale modificazione allo statuto sociale, ed eventuale nomina del Consiglio di amministrazione.

8. Nomina del Collegio sindacale e fissazione della sua retribuzione.

Per intervenire alla predetta assemblea i signori azionisti devono depositare le azioni sociali entro il giorno 20 gennaio presso la sede, in Genova, della Banca d'Italia, e presso la sede sociale, secondo il disposto dell'art. 9 dello statuto.

Genova, .. gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6351 — A pagamento.

MAGAZZINI GENERALI

Anonima — Sede in Torre Annunziata

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nella sede della succursale in Castellammare di Stabia per il giorno primo febbraio corrente anno, alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922 e ripartizione utili.
4. Emolumento sindaci.
5. Elezione di tre amministratori.
6. Elezione di sindaci effettivi e supplenti.
7. Comunicazioni e provvedimenti vari.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i loro titoli non oltre il 26 corr. nella Cassa sociale o in quella di un Istituto di credito.

Torre Annunziata, 8 gennaio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Carlo Enrietti.

6356 — A pagamento.

SOCIETÀ TOSCANA INDUSTRIA DEL FREDDO

Anonima con sede in Firenze

Capitale L. 500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà in prima convocazione il giorno 27 gennaio p. v., a ore 10, eventualmente, in seconda convocazione il 28 successivo, stessa ora alla sede sociale, via 27 aprile n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 ottobre 1923 e deliberazioni relative.
2. Nomina dei sindaci.
3. Emolumento ai sindaci.

Firenze, 6 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà farsi presso la sede sociale entro il giorno 21 gennaio.

6357 — A pagamento.

ASSOCIAZIONE BRAIDESE contro i danni degli incendi - Bra

MUTUA ASSICURAZIONE

Assemblea generale ordinaria dei soci

La S. V. Ill.ma è invitata ad intervenire all'adunanza generale ordinaria dei soci che si terrà il giorno 28 gennaio p. v., alle ore 14, nello studio dell'avv. Olivero, via Beato Valfrè n. 1.

Ordine del giorno.

1. Lettura verbale precedente assemblea.
2. Bilancio esercizio 1922.
3. Relazione dei sindaci
4. Nomina di tre amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Proposte varie.

Nel caso che occorresse una seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 11 febbraio 1923, nello stesso luogo ed ora.

Bra, 1° gennaio 1923.

Il segretario
Giovanni Bizio.

6358 — A pagamento.

SOCIETA' ITALIANA PASTIGLIAGGI AFFINI

Foligno

Assemblea generale straordinaria dei soci

I soci azionisti della S. I. P. A. sono convocati nei locali sociali in assemblea generale straordinaria che sarà tenuta il giorno 22 gennaio 1923, alle ore 16, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Modificazione allo statuto sociale art. 19.

Foligno, 2 gennaio 1923.

Il presidente
G. Coletti.

6370 — A pagamento.

Società anonima Molino di Incino Erba in liquidazione

Capitale versato L. 500.000 interamente versato

Sede della liquidazione COMO, via Unione n. 29

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti della Società anonima Molino di Incino Erba in liquidazione sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede della liquidazione in Como, via Unione n. 29, presso lo studio del rag. prof. Giuseppe Di Capua, per il giorno 25 c. m., ad ore 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci sullo svolgimento della liquidazione.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e determinazione del loro emolumento.
4. Eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo il successivo giorno 26 alla stessa ora e luogo.

Como, 8 gennaio 1923.

I liquidatori.

6371 — A pagamento

Società Veneziana dei Beni Immobili

Anonima

SEDE IN VENEZIA

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 gennaio 1923, alle ore 15, in Venezia, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, e determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria

per il giorno 31 gennaio 1923, alle ore 15, in Venezia, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Fusione della Società anonima « Società Veneziana dei Beni Immobili », con sede in Venezia colla « Società Veneta dei Beni Immobili » con sede in Roma, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1923, mediante incorporazione della « Società Veneziana dei Beni Immobili di Venezia » nella « Società Veneta dei Beni Immobili di Roma ».

Per intervenire a dette assemblee i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore presso la sede sociale o presso il Credito industriale di Venezia, non più tardi del 18 gennaio 1923.

Ove l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, andasse deserta in prima convocazione, si intenderà fin d'ora riconvocata per il giorno successivo a quello delle rispettive date di convocazione, nello stesso luogo, alla stessa ora e col medesimo ordine del giorno, per essa valendo il deposito delle azioni, effettuato per l'assemblea in prima convocazione.

Venezia, 8 gennaio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

6353 — A pagamento.

COOPERATIVA POPOLARE DI CONSUMO

PIZZIGHETTONE

Società anonima cooperativa

I soci della Cooperativa popolare di consumo di Pizzighettone sono convocati in assemblea ordinaria di prima convocazione pel giorno 26 gennaio 1923, alle ore 16, presso la sede sociale in Pizzighettone, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 1922, sentita la relazione degli amministratori e dei sindaci.
2. Proposta di liquidazione della società.
3. Nomina dei liquidatori.

L'assemblea potrà deliberare validamente in seconda convocazione un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione qualora nella prima mancasse il numero legale, a norma dell'art. 17 penultimo capoverso dello statuto sociale, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il presidente
Frugoni Giuseppe.

6372 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Novara

Avviso d'asta

Essendo stato fatto il ribasso del ventesimo sul prezzo pel quale erasi aggiudicato in via provvisoria l'appalto della fornitura di 600 quintali di vino rosso comune al Manicomio provinciale di Novara nel 1923;

Si procederà in questo ufficio alle ore undici del giorno 20 corrente gennaio, al secondo incanto col sistema delle schede segrete per l'aggiudicazione definitiva di detto appalto a favore di chi farà un maggiore ribasso percentuale sul prezzo ora già ridotto a L. 147.8508 al quintale.

I concorrenti devono fare un deposito di L. 3000 in questa Cassa provinciale.

Il capitolato è visibile in questo ufficio.

Novara, 8 gennaio 1923

Il segretario generale
Berra.

6374 — A pagamento.

CONGREGA DI CARITA' DI TEANO

2° AVVISO D'ASTA

per la vendita del fondo Fico o Campofave

Il giorno 16 corrente, alle ore 10 nell'ufficio di segreteria della Congregazione di Carità di Teano, innanzi al legittimo rappresentante di essa si procederà all'incanto per la vendita del fondo suddetto di proprietà della Congregazione di carità.

L'asta sarà tenuta a norma dell'art. 89 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato e la gara sarà aperta sul prezzo di base di L. 66,925 netto di ogni spesa.

La prima offerta non potrà essere nè superiore nè inferiore alle L. 10, le successive non potranno essere inferiori alle lire venti.

Per poter licitare bisogna produrre la bolletta comprovante l'eseguito versamento presso il tesoriere della Congrega del deposito di L. 6692,60 a garenzia dell'offerta e L. 5000 per spese contrattuali, ecc.

I depositi saranno subito versati a coloro che non rimarranno aggiudicatari mentre sarà trattenuto per il deliberatario salvo conteggio finale.

L'aggiudicazione si avrà anche con l'offerta di un sol concorrente, ed in ogni caso sarà provvisoria e soggetta ad aumento di ventesimo.

La vendita vien fatta con tutte le condizioni del capitolato 3 giugno 1920 che è visibile in segreteria nei giorni e nelle ore di ufficio.

Teano, 4 gennaio 1923.

Il segretario
G. Mastrostefano.

Visto: Il presidente
D'Orta.

6382 — A pagamento.

CONGREGA DI CARITA' DI TEANO

2° AVVISO D'ASTA

per la vendita del fondo Roccolani o Masseria

Il giorno 16 corrente, alle ore 10, nell'ufficio di segreteria della Congregazione di carità di Teano, innanzi al legittimo rappresentante di essa, si procederà all'incanto per la vendita del fondo suddetto, di proprietà della Congregazione di carità.

L'asta sarà tenuta a norma dell'art. 89 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, e la gara sarà aperta sul prezzo di base di L. 234.330,70, netto di ogni spesa.

La prima offerta non potrà essere nè superiore nè inferiore alle L. 10; le successive non dovranno essere inferiori a L. 100.

Per poter licitare bisogna produrre la bolletta comprovante l'eseguito versamento presso il tesoriere della Congrega del deposito di L. 23.433,07 a garenzia dell'offerta e L. 10.000 per spese contrattuali, ecc.

I depositi saranno subito versati a coloro che non rimarranno aggiudicatari, mentre sarà trattenuto per il deliberatario, salvo conteggio finale.

L'aggiudicazione si avrà anche con l'offerta di un sol concorrente, ed in ogni caso sarà provvisoria e soggetta ad aumento di ventesimo

La vendita vien fatta con tutte le condizioni del capitolato 3 giugno 1920, che è visibile in segreteria nei giorni e nelle ore di ufficio

Teano, 4 gennaio 1923

Il segretario
G. Mastrostefano.

Visto: Il presidente
D'Orta.

6383 — A pagamento.

PROVINCIA DI TRAPANI

Circondario di Alcamo

COMUNE DI POGGIOREALE

Congregazione di Carità e Opere Pie autonome

AVVISO D'ASTA

Si rende di pubblica ragione che alle ore 9 del giorno 24 corrente, nell'Ufficio della Congregazione di Carità sito in piazza Elimo, nanti il presidente della Congregazione di Carità o chi

per esso, e con l'assistenza di un pubblico notaio, avranno luogo gl'incanti per il conferimento del servizio di tesoreria delle Opere Pie suddette.

La base dell'aggio su cui viene aperta l'asta in diminuzione è di L. 1,49 per ogni 100 lire di riscossione.

Le opere per conto delle quali s'intenderà appaltato il servizio rispondono al titolo di Poveri, Orfanatrofio, Ospedale D'Antoni-Mirto-Impostato e Ricovero di Mendicità D'Antoni-Mirto-Naselli.

L'asta sarà tenuta col sistema dell'estinzione della candela vergine sotto l'osservanza di quanto prescrive il regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

L'appalto avrà principio dal dì dell'immissione in servizio del tesoriere e per tutta la durata della gestione esattoriale ed avrà quindi termine a 31 dicembre 1932.

Alla base del piede d'asta di lira una e centesimi quarantanove la prima offerta in diminuzione non potrà essere maggiore di un centesimo di lira e non si farà luogo ad aggiudicazione se non saranno almeno due i concorrenti.

Ogni offerente prima di far partito deve esibire la prova del deposito fatto presso la tesoreria delle Opere o nelle mani di chi presiede l'asta della somma di L. 5000 corrispondente al 5 per 100 dell'introito annuo presunto in L. 100,000 e ciò a garanzia dell'offerta e spese d'asta.

Tale deposito verrà restituito a coloro che non risultassero deliberatari non appena firmato il verbale di provvisoria aggiudicazione.

La tesoreria verrà aggiudicata a quello fra i concorrenti che avrà offerto sull'aggio il maggiore ribasso.

L'aggiudicatario assume, pel fatto dell'eseguito deliberamento, tutti gli obblighi inerenti al servizio di tesoreria e di Cassa stabiliti dalla legge, regolamento e capitoli normali pel servizio di tesoreria, rispondendo a suo rischio e pericolo, del non riscosso per iscosso.

La cauzione da presentarsi nelle forme e modi di legge, viene stabilita in L. 33,000 corrispondente ad un terzo dell'annuo introito presunto, e sarà accettata dalle Amministrazioni delle Opere e riconosciuta idonea dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

I termini per la pubblicazione degli avvisi d'asta, e fatali sono stabiliti a quindici giorni.

Le spese d'incanto comprese quelle per le pubblicazioni, contratto e le altre conseguenti sono a carico dell'aggiudicatario.

La legge, il regolamento, i capitoli normali e speciali sono visibili nella segreteria della Congrega in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Poggioreale, 8 gennaio 1923.

Il presidente
C. Ippolito

6381 — A pagamento.

Estratto di bando di vendita volontaria

Il sottoscritto Alfredo De Saint Seigne, notaro pubblico residente in Firenze, via dè Servi 34, a nome del nobile signor conte Ruggero Guidi nella sua qualità di consigliere anziano del Regio Educatorio femminile delle Signore Montalve alla Quiete in virtù dell'autorizzazione riportata dal R. Ministero dell'istruzione pubblica con nota del 20 novembre 1922

FA NOTO

che alle ore 11 ant. del dì 16 febbraio 1923, si procederà nello scrittoio di detto R. Educatorio in Firenze, Borgo S. Iacopo n. 7, all'incanto dei seguenti beni:

Lotto 1.

Un podere detto l'Acciaiolo situato nel comune di Casellina e Torri con casa colonica in via Calcherelli segnata del n comunale civico 1, con aia, pozzo connoria per irrigazione e annessi composto il podere da terreni vitati e coltivati ad ortaggio per il prezzo di L. 120,000.

Lotto 2.

Un corpo di beni di suolo e di fabbrica posti in comune di Casellina e Torri e di Lastra a Signa formanti due poderi detti Vigliano Primo e Vigliano Secondo con case coloniche. Diversi appezzamenti di terreno coltivati in affitto contigui a detti poderi, con appezzamenti boschivi composti di bosco ceduo a pini, e più un fabbricato annesso alla casa colonica del podere Vigliano Primo e diviso in due quartieri da inquilini segnato di n. civico 61 della via Comunale di Carcheri per il prezzo di Lit. 127.000 ed alle condizioni stabilite per la vendita dei due lotti nel bando d'asta che trovasi visibile in Firenze tanto presso il sottoscritto e presso lo scrittoio del R. Educatorio Borgo San Jacopo n. 7, ogni giorno non festivo, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Firenze, 1° gennaio 1923.

Alfredo de Saint Seigne.

6347 — A pagamento.

Avviso di secondo esperimento d'asta

Il giorno di sabato 27 gennaio corr. alle ore 10 in Foligno, in un locale a pianterreno del Palazzo Carrara posto in Piazza Venti Settembre già Spada, n. civ. 8, si procederà dal sottoscritto notaio, all'esperimento d'asta, col metodo delle candele, per la vendita in altrettanti lotti separati, dei terreni appresso descritti, di proprietà della Venerabile Confraternita dell'Oratorio del Buon Gesù di Foligno, in base alle facoltà ottenute e sotto l'osservanza delle norme seguenti:

1. L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo anche se non vi sia che una sola offerta.

2. Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 50.

3. Nessuno potrà essere ammesso all'asta se non avrà prima depositato al sottoscritto la somma indicata allo scopo in ciascun lotto

4. Durante l'esperimento d'asta potrà essere richiesto un aumento di deposito.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta all'aumento del ventesimo, ed il termine dei fatali scadrà col mezzodì di sabato 17 febbraio p. v.

5. Il pagamento del prezzo dovrà effettuarsi entro venti giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In difetto sarà in facoltà della Confraternita di esigere il pagamento per via giudiziaria o di riaprire l'asta a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale incorrerà nella perdita del deposito e dovrà rispondere dei danni che l'Istituto alienante avesse a risentire nel nuovo incanto.

6. Gli stabili si vendono con tutti i pesi e servitù inerenti, come attualmente si possiedono e nello stato di locazione in cui oggi si trovano.

Il pagamento della rata d'affitto, fino al giorno in cui avrà luogo il contratto definitivo di vendita, dovrà esser fatto all'Amministrazione della Confraternita.

7. Gli stabili si vendono a corpo e non a misura, rimanendo le eventuali rettifiche catastali a carico dei compratori.

8. Le spese d'asta, di pubblicità, contratto, registro, perizia e conseguenti saranno a carico degli aggiudicatari.

9. L'asta sarà regolata dalle norme contenute nel regolamento di contabilità generale dello Stato.

10. Presso il sottoscritto trovasi depositata la perizia del signor geometra Duranti Pietro l'elenco dei prezzi e la durata di locazione dei singoli stabili.

Descrizione degli stabili

Lotto 1.

Terreno seminativo vitato posto nel comune di Foligno, presso la frazione di Corvia, voc. Fondi, distinto in mappa Borroni col n. 791 della superficie di dec. 1,50 ed estimo di scudi 14,11 pari a L. 75.66, confinato dai beni di Stramaccia, della parrocchia di Corvia da 2, di Salvucci, ecc.

Base d'asta L. 2000

Deposito L. 600.

Lotto 2

Terreno seminativo olivato nel comune di Foligno, nelle pertinenze del Castello di Sant'Eraclio, nel vocabolo Collina, distinto nella mappa Sant'Eraclio coi nn. 480 e 1464, della superficie di ett. 2,68,50 e dell'estimo di scudi 457,52 pari a L. 2434, confinato

dai beni di Pioli Decio da più, di Trasciatti da più, di Zucchini, di Pioli Pietro, di Federici, da strade, ecc.
Base d'asta L. 25.000.
Deposito L. 7000.

Lotto 3.

Terreno seminativo vitato posto nel comune di Foligno, nelle pertinenze di Santo Pietro, vocabolo Maestà, distinto nella mappa Fiamenga col n. 822, della superficie di dec. 8,34 e dell'estimo di scudi 170,22 pari a L. 905.57. confinato dai beni di Novellis barone Eugenio da due; di Fazi, di Sanvini Eredi.
Base d'asta L. 7000
Deposito L. 1800.

Lotto 4

Terreno seminativo vitato posto nel comune di Foligno. nelle pertinenze di Maceratola. nel vocabolo le Vigne, distinto nella mappa Fiamenga col n. 546, della superficie di decare 3,77 e dell'estimo di scudi 75,36 pari a L. 400,91; confinato dai beni di De-Dominicis Vittoria da due, di Biondi Giuseppe da due.
Base d'asta L. 4000.
Deposito L. 1500.

Lotto 5.

Terreno seminativo, vitato, posto nel comune di Foligno, nelle pertinenze di Santo Pietro, nel vocabolo omonimo, distinto nella mappa Fiamenga, col n. 703, della superficie di dec. 2,83 e dell'estimo di scudi 51,48. pari a L. 280,83, confinato dai beni di Mazzocchi, di Bortuzzi, di Tacchi e dalla strada.
Base d'asta L. 3000.
Deposito L 1000.

Lotto 6

Terreno seminativo vitato, posto nel comune di Spello, nel vocabolo Spinete. distinto in mappa Prato, col n. 1582, della superficie ett. 0,163, estimo sc. 11,44, pari a L. 60,86, lati: Clarici, Mochetti Carlo e fratelli, Confraternita della Morte in Foligno.
Base d'asta L. 3000.
Deposito L. 1000.
Foligno, 3 gennaio 1923.

Benedetto Scaramucci
notaio.

6364 — A pagamento.

R. Delegazione per l'Amministrazione Palatina in Bari

AVVISO D'ASTA
per l'esperimento di secondo incanto

Il giorno 23 gennaio 1923, alle ore 11, con la continuazione, nell'Ufficio della Vice Delegazione di Acquaviva delle Fonti, innanzi al sottoscritto R. delegato. o a chi per lui, con l'intervento di pubblico notaio, avrà luogo la seconda asta per la vendita del seguente fondo rustico, andato deserto all'asta del 27 o 28 novembre u. s., sito nel comune di Acquaviva e di pertinenza di quegli Enti Palatini:

Lotto 4.

Fondo rustico seminativo erboso detto « Masseria Mandra » alla contrada Parchi della Chiesa di ett. 51.53,08, in catasto art. 10 sez H n. 60-61 con l'imponibile di L. 958,10.
Base d'asta L. 110.000.
La vendita dello stabile suddetto s'intende fatta secondo le condizioni e modalità fissate nel bando di vendita, visibile presso il suddetto Ufficio di Vice Delegazione al quale il sottoscritto si riporta.
Bari, 27 dicembre 1922.

Il R. delegato
Nicola Bavaro.

6365 — A pagamento.

R. Delegazione per l'Amministrazione Palatina in Bari

AVVISO D'ASTA
in grado di ventesimo

Il giorno 23 gennaio 1923, alle ore 8, colla continuazione, nell'ufficio della Vice delegazione di Acquaviva delle Fonti, innanzi al R. delegato. o a chi per lui. avrà luogo la seconda e definitiva asta di ventesimo per la vendita nello stato di fatto in cui si trova, senza eccezione o riserva del seguente fondo rustico sito nel Comune anzidetto e di pertinenza di quella R. Basilica:

Lotto 8.

Fondo rustico seminativo in condrada Conetto, di ett. 2,52, in catasto art. 13 sez. D, n. 673, con l'imponibile di L. 212,92.
Base d'asta L. 47.570.
La vendita dello stabile suddetto s'intende fatta secondo le condizioni e modalità fissate nel bando di vendita visibile presso il suddetto ufficio di Vice Delegazione, ed al quale il sottoscritto si riporta.
Bari, 27 dicembre 1922.

Il Regio delegato
Nicola Bavaro.

6366 — A pagamento.

Regia Delegazione per l'Amministrazione Palatina IN BARI

AVVISO D'ASTA
per l'esperimento di secondo incanto

Il giorno 22 gennaio 1923, alle ore 11, colla continuazione, nell'ufficio della vice delegazione di Altamura, innanzi al sottoscritto R. delegato o a chi per lui, con l'intervento di pubblico notaio, avrà luogo la seconda asta per la vendita del seguente fondo rustico, andato deserto all'asta del 24 novembre 1922, u. s., sito nel comune di Altamura e di pertinenza di quella R. Prelatura Palatina

Lotto 6.

Fondo rustico detto « Parco Lovelluso » alla contrada Le Torri Scolgora, di ett. 31.16.08. In catasto art 13615, sez H, n. 160, con l'imponibile di L. 186,53
Base d'asta L. 62 000.
La vendita dello stabile suddetto s'intende fatta secondo le condizioni e modalità fissate nel bando di vendita visibile presso il suddetto ufficio di vice delegazione, ed al quale il sottoscritto si riporta.
Bari, 20 dicembre 1922.

Il Regio delegato
Nicola Bavaro.

6367 — A pagamento.

Municipio di Foglianise

SI RENDE NOTO

che il giorno 27 gennaio 1923, alle ore 10, nella casa comunale, davanti al sindaco, o chi per esso, si terrà un esperimento di asta pubblica, a candela vergine, per la vendita del materiale legnoso del bosco Chiaria e Chiariella, sul prezzo ribassato del decimo con deliberazione superiormente approvata, per L. 52.920.
La vendita si fa in un sol lotto.
Ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore a L. 80.
Per essere ammessi alla gara bisognerà eseguire un deposito provvisorio di L. 5800 e comprovare con certificato dell'ispettore forestale, di data non anteriore a tre mesi, di avere eseguite regolarmente precedenti utilizzazioni boschive.
Nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, o all'atto di essa, l'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore solidale e presentare la cauzione definitiva in L. 6000
Le spese tutte vanno a carico dell'aggiudicatario.
Il capitolato d'appalto, superiormente approvato, e tutti gli atti inerenti sono visibili nella segreteria comunale, nelle ore di ufficio.
Foglianise, 8 gennaio 1923.

Visto, il sindaco
Pasta Dino.

Il segretario comunale
Giuseppe Pediconi.

6376 — A pagamento

Provincia di Aquila

COMUNE DI PESCINA

Il sindaco del Comune suddetto

RENDE NOTO

che nell'asta tenutasi oggi in questa casa comunale l'appalto per la riscossione del dazio di consumo per il quinquennio 1923-27 è rimasto aggiudicato provvisoriamente al signor Iacone Pio fu Achille, pel canone annuo di L. 40.200, per persona da dichiararsi.

Il termine perentorio per le offerte di aumento del ventesimo scade il 22 corrente mese, alle ore 17; le offerte di aumento devono essere accompagnate dal deposito di L. 3000 per cauzione provvisoria e dall'altro di L. 1500 per le spese d'asta.

Pescina, 4 gennaio 1923.

Il sindaco ff.
Moscardelli.

6378 — A pagamento.

Comune di Lozzo Cadore

A complemento e rettifica dell'avviso d'asta 4 corrente per la vendita dei prodotti boschivi di n. 3824 piante del bosco Valdarin, si avverte che vanno aggiunte le seguenti condizioni:

1. L'acquirente è obbligato, a parità di condizioni, di impiegare operai di questo Comune nei lavori di taglio, riduzione e trasporto della merce.

2. Approntamento della merce, rilievo, contamento e misurazione sul sito entro il mese di settembre 1923.

Lozzo Cadore, 7 gennaio 1923.

6377 — A pagamento. Il sindaco ff.: Baldoini Celeste.

Provincia di Chieti

Municipio della città di Lanciano

Appalto della riscossione del diritto di occupazione di suolo pubblico per i posti degli animali che vengono venduti nelle fiere e mercati

AVVISO D'ASTA PER PRIMO INCANTO

In esecuzione della deliberazione d'urgenza della Giunta municipale in data 20 dicembre 1922, n. 904, nel giorno 15 gennaio 1923, alle ore 11 antimeridiane, con la continuazione, nella sala delle adunanze consigliari in questo civico palazzo, innanzi il signor sindaco e coll'assistenza del segretario capo del Comune, o chi per essi, si procederà - a termini abbreviati di 5 in 5 giorni - all'incanto per l'appalto della riscossione del diritto di occupazione di suolo pubblico per i posti degli animali che vengono venduti nel tenimento del Comune, nelle fiere e mercati e negli altri giorni determinati, e ciò per il resto del quinquennio 1921-1925, con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

L'asta avrà luogo col metodo dell'estinzione delle candele vergini, secondo le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), e l'incanto verrà aperto sul prezzo annuo di L. 22.000 previsto in bilancio.

L'aggiudicatario dovrà osservare il capitolato generale d'appalto dei dazi, tasse e diritti, vigente in questo Comune, per quanto applicabile, nonchè la nuova tariffa approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 4 dicembre 1922 al n. 19846 che è la seguente:

EQUINI, BOVINI ED ASININI

Per ogni bue o vacca L. 4.

Per ogni vacca con allievo lattante L. 5.

Per ogni giovenco o giovenca dell'età di sei mesi ad un anno L. 2.50.

Per ogni giovenco o giovenca dell'età da uno a due anni L. 3.

Per ogni cavallo, cavalla o mulo L. 4.

Per ogni cavallo con allievo lattante L. 5

Per ogni poledro, poledra, muletto o muletta da uno a due anni L. 2,50.

Per ogni somaro o somara L. 2.

Per ogni somara con allievo lattante L. 2,50.

Per ciascun somaro o somara da uno a due anni L. 1,50

SUINI, OVINI E CAPRINI

Per ogni porco o troia L. 3.

Per ogni porcastro L. 1,70.

Per ogni porchetto lattante L. 0,50.

Per ogni pecora o capra L. 0,60.

Per ogni agnello da sei mesi ad un anno L. 0,30.

Per ogni agnello lattante L. 0,20.

L'aggiudicatario avrà diritto alle riscossioni per tutte le vendite in qualsiasi modo effettuate nel territorio del Comune, comprese quelle che vi fossero semplicemente completate, in tutti i giorni di mercato e negli altri qui appresso determinati, e cioè:

1. Per la fiera di S. Biagio dal 1° al 5 febbraio.

2. Per quella dell'Iconicella, nella domenica di maggio in cui si celebra e nei due giorni precedenti ed in quello successivo.

3. Per quella della Madonna delle Grazie in contrada Marcianese, nella domenica in cui si celebra, nei due giorni precedenti ed in quello successivo.

4. Per quella di S. Antonio o di giugno nei giorni dal 5 al 13 di detto mese.

5. Per quelle di S. Giovina, di S. Egidio e di settembre, di S. Simone e di S. Lucia dal 19 luglio al 31 dicembre.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, sottostare alle seguenti condizioni:

a) l'appaltatore non potrà chiedere la riduzione del canone annuo per qualsiasi eventuale sospensione di fiere e mercati dipendenti da intemperie, misure sanitarie ed altro;

b) le fiere e i mercati avranno luogo nel prato della fiera, lato orientale.

Quando il Comune avrà ottenuto dal Ministero delle finanze la concessione di licenza per uso di fiere di bestiame nel tratturo Aquila-Foggia, tenimento di Lanciano nei pressi del Convento di Sant'Antonio, le fiere e i mercati si sposteranno nella detta località.

c) l'appaltatore è tenuto a versare il canone annuo di appalto nella Cassa comunale in dodici eguali rate alla scadenza del 25 di ogni mese.

In caso di ritardo dovrà sottostare al pagamento dell'interesse di mora sulle somme non pagate e alla multa stabilita dall'art. 51 della legge sui dazi di consumo, ai sensi dell'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

Il deliberamento seguirà a favore di chi avrà fatto maggiore aumento sul prezzo di L. 22.000 con avvertenza che non si procederà all'aggiudicazione in questa prima asta se non si avranno offerte di almeno due concorrenti, e che le offerte medesime dovranno essere non inferiori a L. 100 per volta.

Per essere ammesso alla licitazione ciascun concorrente dovrà depositare nella Cassa comunale la somma di L. 5000 a titolo di cauzione provvisoria per tutti gli effetti di legge; quale cauzione dovrà poi essere portata dal deliberatario definitivo ad una somma corrispondente ai tre dodicesimi del canone annuo di appalto, e ciò con apposito contratto da stipularsi entro dieci giorni dall'approvazione degli atti di aggiudicazione definitiva, sotto pena della decadenza della conseguente perdita di detta cauzione provvisoria e del risarcimento dei danni.

Inoltre dovrà depositare L. 2000 per le spese d'incanto e di contratto, salvo conteggio, con l'intesa che tali depositi saranno restituiti ai non deliberatari appena terminato l'incanto.

Il capitolato generale d'appalto e quant'altro concerne il presente incanto sono visibili nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

L'aggiudicazione sarà soggetta ad offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione

Lanciano, 2 gennaio 1923

Il sindaco
R. Tinari

(37) — A pagamento.

Municipio di Raviscanina

AVVISO D'ASTA

Si rende di pubblica ragione che il giorno 20 del corrente mese alle ore 11 e nella segreteria comunale, dinanzi al sindaco o chi per esso, avranno luogo i pubblici incanti per la vendita del legname del bosco ceduo di faggio denominato Valle Scotole mercè il prezzo di base di L. 75.369,43.

AVVERTENZE

1. La vendita sarà eseguita per pubblica gara col metodo della candela vergine ed a termini abbreviati a otto giorni, e si aggiudicherà all'ultimo migliore offerente, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885;

2. Il prezzo di aggiudicazione sarà pagato in tre rate a quote uguali scadenti la prima alla consegna, la seconda dopo due mesi da questa e la terza dopo due mesi dalla seconda.

3. Non sarà ammesso all'asta chi non è idoneo a poter contrattare ai sensi del vigente diritto comune, e chi non avrà depositato la somma di L. 7500, quale deposito per spese contrattuali, salvo conguaglio finale.

La cauzione definitiva sarà di L. 15.000 e dovrà essere versata alla Cassa depositi e prestiti, al momento dell'aggiudicazione o entro tre giorni dalla medesima.

Entro tale termine si dovrà pure presentare un fideiussore ed un'approbatore solidale.

4. Saranno esclusi dall'asta:

a) tutti coloro che si trovano in lite col Comune o che abbiano avuto con lo stesso contestazioni o vertenze giudiziarie per altri contratti del genere;

b) tutti coloro che non hanno corrisposto al comune le somme dovute in base alle liquidazioni di precedenti collaudi di taglio di altre sezioni;

c) tutti coloro i quali non comprovino con certificato dell'Ispettorato forestale, di data non anteriore a tre mesi, di avere regolarmente eseguito precedenti utilizzazioni boschive

Non si procederà all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti.

5. Nella licitazione l'offerta in aumento al prezzo di base non potrà essere inferiore a lire novanta e per la sola prima voce non inferiore a lire cento.

6. Sino alle ore 12 del decimo giorno successivo a quello della prima aggiudicazione il cui risultato sarà pubblicato con apposito avviso, si potrà presentare offerta di aumento al prezzo di aggiudicazione non inferiore al ventesimo.

7. I capitoli d'oneri regolanti il presente incanto sono visibili nella segreteria comunale in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Raviscanina, 6 gennaio 1923

Il segretario
E. Caso

6380 — A pagamento

Beneficio Parrocchiale dei Santi Maria e Pietro in Oddalengo Piccolo

SI RENDE NOTO

che alle ore 9 del 3 febbraio 1923 in Oddalengo Piccolo e nella casa parrocchiale, si effettuerà l'asta pubblica per la vendita di 17 distinti lotti di terreni appartenenti al Beneficio parrocchiale, situati in Oddalengo Piccolo, quali sono descritti e periziati nel referto giurato 4 maggio 1922 del geom. Stefano Redoglia e così:

Terreni a vendersi ad unico esperimento d'asta

1. Prato, regione Eisola, di are 74.
Prezzo d'offerta e d'asta L. 7500.
Deposito a farsi L. 2000.
2. Prato. regione Eisola, di are 53
Prezzo d'offerta e d'asta L. 5[illegible]0
Deposito a farsi L. 1500.
3. Campo, regione Prapozzo, di are 77,80.
Prezzo d'offerta e d'asta L. 7400
Deposito a farsi L. 2000.
4. Prato, stessa regione Prapozzo, di are 59,73.
Prezzo d'offerta e d'asta L. 6200
Deposito a farsi L. 1500
5. Vigna, regione Braida, di are 49,30.
Prezzo d'offerta e d'asta L. 6000.
Deposito a farsi L. 1500,
6. Prato, regione Broglio, di are 22,11.
Prezzo d'offerta e d'asta L. 2250.
Deposito a farsi L. 800.
7. Bosco, regione Toleto, di are 67,34.
Prezzo d'offerta e d'asta L 530.
Deposito a farsi L 300.

Terreni a vendersi a duplice esperimento d'asta

8. Campo, regione Vadalengo, di are 39,64.
Prezzo di stima e d'asta L. 3567,60.
Deposito a farsi L. 1000.
9. Campo, stessa regione, di are 29,40.
Prezzo di stima e d'asta L. 2646.
Deposito a farsi L. 800.
10 Campo, stessa regione, di are 34,30.
Prezzo di stima e d'asta L. 3[illegible]87
Deposito a farsi L. 1000
11. Campo, stessa regione, di are 24,48.
Prezzo di stima e d'asta L. 2203,20.
Deposito a farsi L. 800
12. Prato, regione Monte, di are 77,80.
Prezzo di stima e d'asta L 7708.
Deposito a farsi L. 2000.
13. Campo, regione Fornace, di are 45,84
Prezzo di stima e d'asta L. 3667,20.
Deposito a farsi L 1000
14. Campo, stessa regione, di are 55,28.
Prezzo di stima e d'asta L. 4422,40.
Deposito a farsi L. 1200.
15. Campo regione Braida, di are 44,60.
Prezzo di stima e d'asta L. 4014.
Deposito a farsi L. 1200.
16. Campo regione Toleto, di are 28.86.
Prezzo di stima e d'asta L. 2020,20.
Deposito a farsi L. 800.
17. Campo regione Toleto, di are 44.55.
Prezzo di stima e d'asta L. 3118,50.
Deposito a farsi L. 1000.

L'incanto seguirà sotto l'osservanza del decreto 16 novembre 1922 del guardasigilli ministro per la giustizia e gli affari di culto ed alle condizioni del bando di vendita, formato dal sottoscritto

Entro 15 giorni dal deliberamento provvisorio è ammesso l'aumento del ventesimo a farsi al sottoscritto in Casale Monferrato via Mellana n. 2.

L'asta seguirà secondo le formalità stabilite dal vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato e col metodo della estinzione delle candele.

Il R. subeconomo dei benefici vacanti del distretto
di Casale Monferrato
avvocato Filippo Callori.

6363 — A pagamento.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Vista l'istanza 10 gennaio 1919 dell'ing. Ettore Graziosi per la Ditta o Società da dichiararsi, corredata da progetto di pari data a firma dello stesso richiedente intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Fiastrone con presa alla quota 1050 presso Bolognola (Macerata) e dal Rio Sacro, con presa alla quota 1046, e restituzione unica nel Fiastrone alla confluenza col Rio Sacro,

nel presi di Acquacanina, la complessiva portata di litri 960 di acqua al 1" per produrre col salto di m. 315,35 la potenza nominale di HP 3784,20 da utilizzarsi per illuminazione, forza motrice, usi industriali;

Vista la dichiarazione in data 29 aprile 1919, con la quale l'ingegnere Graziosi, sciogliendo la riserva contenuta nella cennata domanda, fa noto che la domanda medesima deve intendersi presentata a nome e per conto della Società marchigiana d'elettricità con sede in Recanati;

Ritenuto che la detta domanda risulta parzialmente incompatibile con l'istanza 13 ottobre 1919-13 gennaio 1920, dell'Amministrazione provinciale di Macerata, per derivazione d'acqua mediante la formazione di due bacini di raccolta nel Fiastrone e di altro bacino nel Chienti;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria, ai sensi del decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, e del regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85, allora vigenti, e proseguita a termini delle disposizioni legislative o regolamentari ora in vigore in materia di derivazioni di acque pubbliche;

Considerato che nel corso della istruttoria non è stata sollevata alcuna opposizione, se si eccettui una riserva fatta, all'atto del sopraluogo dal sindaco di Bolognola nei riguardi di un molino comunale e di taluni usi civici, nonchè circa l'energia da somministrare al Comune stesso;

Considerato che la cennata riserva è salvaguardata dalle disposizioni di legge, oltre che, dalle apposite clausole inserite nel disciplinare regolante la concessione;

Considerato nei riguardi della parziale incompatibilità della domanda 10 gennaio 1919 della predetta Società con l'istanza della provincia di Macerata 13 ottobre 1919-13 gennaio 1920 che quest'ultima domanda con Nostro decreto odierno è stata respinta perchè inammissibile ad istruttoria;

Viste le istanze 8 giugno 1920 e 8 gennaio 1921 con le quali la Società marchigiana di elettricità chiede, i benefici di cui agli articoli 1 e 4 del Regio decreto 2 ottobre 1919 n. 1995, a favore della produzione di energia elettrica;

Visto il disciplinare sottoscritto dal sig. ing. Silvio Gai fu Francesco nella qualità di amministratore della Società marchigiana di elettricità di Recanati in data 5 gennaio 1922 presso l'Ufficio del Genio civile di Macerata, rep. n. 460 contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione, nel quale disciplinare è graduata in due periodi l'esecuzione dei lavori e correlativamente la corresponsione del canone annuo;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque reso in adunanza del 18 aprile 1920;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concessa alla Società Marchigiana di elettricità, di Recanati, di derivare dal fiume Fiastrone e dal rio Acqua Santa, in territorio del comune di Bolognola (Macerata), sino a mod. 5,20 d'acqua, e dal rio Sacro, in territorio di Acqua Canina (Macerata), sino a mod. 4,80 d'acqua, complessivamente la quantità massima di mod. 10 (media mod. 9), atti a produrre col salto utile di metri 315,35 la potenza nominale complessiva di HP 3784,20, dei quali HP 2522,80 ricavabili dalla derivazione dal Fiastrone, e HP 1261,40 da quella del rio Sacro, da trasformare in energia elettrica per illuminazione e altri usi industriali.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 5 gennaio 1922 e verso il pagamento del canone annuo di L. 7568,40, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori da eseguirsi nel primo periodo, riguardanti le opere di derivazione dal fiume Fiastrone, e di altre L. 3784,20 e cioè complessivamente L. 11.352,60 a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per la ultimazione dei lavori da eseguirsi nel secondo periodo riguardante le opere di derivazione dal Rio Sacro.

Art. 3

L'introito della suindicata prestazione annua sia per il primo esercizio finanziario in cui dovrà essere riscosso, sia per quelli successivi, sarà imputato al capitolo corrispondente al capitolo dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Riccio.
Bertone.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 novembre 1922, reg. 340, lav. pubb. foglio 13325.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione di acqua dal fiume Fiastrone e dal Rio Sacro chiesta dalla Società marchigiana di elettricità di Recanati con istanza 10 gennaio 1919 dell'ing. Ettore Graziosi fatta propria dalla Società con dichiarazione 29 aprile 1919, rep. numero 460.

(Omissis).

Art. 8.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del fiume Fiastrone, e del Rio Sacro in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Società si obbliga di costruire attraverso i canali di derivazione nei tratti scoperti ponticelli in muratura di larghezza di metri 2,50 ognuno, in corrispondenza dei sentieri più frequentati e in località più comode e convenienti.

In ogni caso detti ponticelli non dovranno distare l'uno dall'altro più di m. 750. È vietata in modo assoluto la derivazione totale delle acque sia nel ramo del Fiastrone come in quello del rio Sacro, prescrivendosi che nei tratti di alveo corrispondenti alle derivazioni debba lasciarsi defluire continuamente anche in epoca di gran magra, una quantità di acqua non inferiore a litri 100 al 1". A tergo di ogni bocca di misura dovrà impiantarsi un idrometrografo le cui segnalazioni saranno comunicate all'Ufficio del Genio civile di Macerata.

Art. 14.

Riserva di energia a favore dei Comuni rivieraschi.

Ai Comuni rivieraschi di Bolognola e Acquacanina nei tratti compresi fra la presa e la restituzione, sarà dalla Società concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad HP 252 (pari ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua di moduli 6) da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni 4 dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni tre dalla data dell'accordo fra la Società concessionaria ed i Comuni il termine entro cui dovranno avere utilizzato l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo, il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo, da essi dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi ed ammortamento, saranno determinati dal Ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque ed in tal caso, il termine entro cui dovrà essere utilizzata la energia decorrerà dalla comunicazione della decisione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 15
Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.

La Società concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei comuni di Bolognola e di Acquacanina compresi tra le prese e la restituzione, o fuori il territorio della provincia di Macerata, per i provvedimenti che il detto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 40, comma 4°, e seguenti del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, circa il sovracanone che, a decorrere dalla data di decorrenza del canone di cui all'art. 12 del presente disciplinare sarà imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi giusta le su citate disposizioni.

Art. 16.
Trasformazione del molino di Bolognola.

La Società concessionaria si obbliga a fornire a propria cura e spese al comune di Bolognola, una quantità di energia elettrica equivalente a quella idraulica di cui è fornito il molino da cereali di sua proprietà e da determinarsi in sede di riconoscimento dei diritti spettanti per uso antico, inoltre la Società dovrà provvedere a sua cura e spese alle trasformazioni tecniche necessarie perchè il molino stesso possa funzionare a forza elettrica in luogo di quella idraulica

Silvio Gai
amministratore delegato della Società Marchigiana di elettricità di Recanati.

Macerata, 5 gennaio 1922.

Registrato a Macerata il 9 dicembre 1922, lib. 2, vol. 114, esatte complessivamente L. 32,10.

Il ricevitore
Nardini.

6032 — A pagamento

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, per le derivazioni di acque pubbliche:

SI RENDE NOTO

che con domanda del 29 dicembre 1920, la signora Di Franza Santa fu Antonino, maritata Buttacavoli, domiciliata in Castronovo di Sicilia, ha chiesto la concessione di presa d'acqua dal fiume Platani, a mezzo del canale industriale della signora Colonna Antonietta in Naselli, per irrigare la sua proprietà di ettari 1,0379 in contrada Piana dei Santi Agro di Castronovo.

L'ingegnere capo
F. Olersa.

6321 — A pagamento.

Ufficio del Genio civile di Cuneo

Derivazioni d'acqua pubblica

La Ditta Manfredi Andrea fu Antonio, industriale in Clavesana frazione Madonna Neve con istanza 8 agosto 1922 chiede di utilizzare per forza motrice dal Tanaro moduli 20 con una galleria attraverso l'ansa del fiume su cui sorgono la Borgata Piarro e il cimitero di Clavesana, galleria rettilinea con imbocco 100 m. a monte del ponte ivi presso e parallela alla direzione del ponte stesso.

L'istanza è concorrente con antica istanza 26 giugno 1902, Stamperia lombarda (Cotonificio di Clavesana) in aspettativa.

L'ingegnere capo reggente
E. Marchi.

6322 — A pagamento.

Ufficio del Genio civile di Cuneo

Derivazione d'acque pubbliche

La Società Piemonte Centrale di elettricità consenziente la Società Elettrica Albese (entrambe residenti in Torino via Arsenale chiede con istanza 14 settembre 1922 di poter effettuare le seguenti variazioni di derivazioni esistenti per forza motrice in destra del Tanaro tra il Ponte Sospeso di Pollenzo e il comune di Roddi.

Si premette che è in istruttoria un'istanza 30 luglio 1918 della Società Albese:

1° per riconoscimento della competenza di moduli 40 pel Canale del Molino di Verduno e di moduli 30 pel Canale Molino di Roddi totale moduli 70;

2° per spostamento dell'opificio di Verduno con variazione di salto;

3° per aggiunta di moduli 90 ai 40 di Verduno onde utilizzare ivi moduli 130.

Ora la Società Piemonte intende:

1° variare il canale di Roddi che attualmente scarica nel canale Vivaro o di Alba:

a) abbandonando l'opificio di Roddi;

b) deviando le acque nella centrale di Verduno ottenendo così un complesso di moduli 160 con conseguente andamento comune;

2° variare il canale di Verduno prolungandolo a valle colla nuova portata complessiva di mod. 160 fino ad una nuova centrale di Roddi situata presso il primo tronco del canale del Vivaro, nel quale si scaricheranno le acque, avuto riguardo alle altrui competenze.

Cuneo, 5 gennaio 1923.

L'ingegnere capo reggente
E. Marchi.

6323 — A pagamento.

UFFICIO GENIO CIVILE - CUNEO

Acque pubbliche

Il Consorzio irriguo di Mo iglione intende do irrigare una zona di ettari 80 circa l'estremità sud-ovest del comune di Novello con piccolo prolungamento nel com ne di Lequio Tanaro chiede con istanza 20 dicembre 1922 di poter derivare dal fiume Tanaro in sinistra sui fini di Lequio e Novello moduli 1,50, mediante elettropompa, restituendo le colatu e nel Tanaro circa 3 chilometri più a valle.

L'ingegnere capo reggente
E. Marchi.

6324 — A pagamento

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CUNEO

Derivazione n. 1745

La Ditta Bruno Giorgio, residente in Frabosa Sottana, con istanza 23 novembre 1922, chiede che le sia concesso di derivare, con diga di circostanza instabile dal torrente Maudagna, comune Frabosa Sottana, presso ed a monte di detto capoluogo, moduli massimi 1 50 per azionare una segheria con un salto di m. 3,50.

Si pubblica il presente avviso ai sensi dell'art. 9 della legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

I documenti originali sono presso il Genio civile.

L'ingegnere capo reggente
E. Marchi.

6325 — A pagamento

Ufficio del Genio civile di Novara

AVVISO

La Società anonima per imprese elettriche Conti con sede in Domodossola ha in data 28 dicembre 1922 presentato domanda per derivazione di mod. 8 medi d'acqua dal canale di derivazione e scarico del serbatoio del lago Vannino in comune di Formazza con restituzione nella vasca di calma delle opere di presa dal torrente Va nino pel suo impianto idroelettrico di Valdo, nel territorio dello stesso Comune, allo scopo di produrre forza motrice da trasformarsi in energia elettrica

Novara, 5 gennaio 1923.

L'ingegnere capo del genio civile
G. Gattico

6360 — A pagamento.

Direzione del Genio militare di Bologna

Sottodirezione di Belluno

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di giorni cinque con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87-A) e 99 del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 17 gennaio 1923, alle ore 10.30 si procederà nell'Ufficio della sezione staccata del Genio militare di Gemona sita in Via Venti Settembre numero 1 avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti, per il seguente appalto:

Lavori occorrenti per la sistemazione del Padiglione truppa della Caserma « Italia » in Tarvisio per l'ammontare di L. 40.000. Cauzione L. 4000.

I lavori dovranno essere compiuti entro il limite di giorni 50 da computarsi in base ai processi verbali prescritti dall'art. 11 delle condizioni generali.

L'impresa è vincolata all'osservanza del capitolato in data 14 ottobre 1922, n. 15, il quale è visibile presso la Sezione staccata del Genio militare di Gemona tutti i giorni nelle ore d'ufficio

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire, o far pervenire sotto pena di esclusione, alla Sezione staccata del Genio militare di Gemona, non oltre le ore 10 del giorno 16 gennaio 1923 i seguenti documenti

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver dato egli prova di perizia o di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori

Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare, o direttore dell'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua e dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un'altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b* il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o su quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

c) una dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Questa dichiarazione dovrà essere fatta su carta bollata filigranata col bollo ordinario di L. 2.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, in cui questa persona dichiari di assumersi tale cómpito.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 4 del regolamento approvato con R. D. n. 278 relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consiliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto, la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori e ciò sia che lo aspirante sia un privato, una Società commerciale, una Cooperativa.

Della esibizione del certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto presente abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente per conto della Direzione stessa altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore ai sei mesi dalla data del presente avviso d'asta, semprechè però i lavori sieno stati eseguiti regolarmente e non abbiano dato luogo a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante le presentazioni dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate e in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso oltre che in cifre e in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere si riterrà valida quest'ultima

Le Società commerciali che intendono di concorrere all'appalto dovranno provare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seg. del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento delle contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura

non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico o in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare o firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte all'asta, possono far pervenire direttamente per mezzo della posta o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e suggellato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati, o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno fare in una delle sezioni di tesoreria provinciale di Trieste, Udine, Modena, Ferrara, Venezia, Bologna, Vicenza, Padova, Ravenna, Roma, Napoli, Milano, Torino, Genova, Piacenza, Treviso, Belluno, Verona e Forlì il deposito cauzionale in moneta metallica od in biglietti dello Stato o di Banche d'emissione accettate nelle pubbliche casse, come denaro, ovvero in titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Nessun altro documento oltre la quietanza originale di tesoreria sarà tenuto valido come prova dell'effettuato deposito.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire 1200.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'ufficio della suddetta Direzione per la stipulazione del contratto.

Sono esenti dalle spese di registro e di bollo le Cooperative rette sui principii della mutualità nel quinquennio dell'atto di fondazione e finchè il capitale sociale non superi le L. 30.000.

Ciò dovrà risultare da dichiarazione rilasciata dalla prefettura

Bologna, 5 gennaio 1923.

Il relatore
V. Pellastrini

6308 — A credito.

(1ª pubblicazione).

MUNICIPIO DI MESSINA

Elenco n. 114 dei deceduti nel terremoto del 28 dicembre 1908

20994. Donato Maria fu Antonino e fu La Fauci Caterina, nata a Pace, di anni 48, casalinga, nubile.

20995. Siracusano Paolo fu Antonio e fu Currò Maria, nato a Messina, d'anni 42, civile, marito di Saccà Maria.

20996. Saccà Maria fu Orazio, nata a Messina, d'anni 42, moglie di Siracusano Paolo.

20997. Siracusano Antonino fu Paolo e fu Saccà Maria, nato a Messina, d'anni 14.

20998 Siracusano Orazio fu Paolo e fu Saccà Maria, nato a Messina, d'anni 12.

20999. Siracusano Francesco fu Paolo e fu Saccà Maria, nato a Messina, d'anni 11

21000. Siracusano Giuseppe fu Paolo e fu Saccà Maria, nato a Messina, d'anni 22.

21001. Siracusano Maria fu Paolo e fu Saccà Maria, nata a Messina, d'anni 16.

Messina, 7 novembre 1922.

Per il segretario
Micali.

6301 — Gratuito.

Acciaierie e Ferriere Lombarde

Società anonima per azioni

SEDE IN MILANO

Capitale L. 40.000.000 interamente versato.

Il giorno 13 novembre 1922, alla sede della Società in Milano via Gabrio Casati n. 1, coll'assistenza del notaio dott. Piero Manforte-Ferrario e come da verbale a suo rogito nn. 1259-650 si procedette alla seconda estrazione di obbligazioni da lire cinquecento caduna delle ventimila emesse dalla Società in relazione a delibera 26 maggio 1920 dell'assemblea dei soci.

Vennero sorteggiate 56 obbligazioni unitarie, 56 quintuple e 22 decuple, tutte rimborsabili dal 1° gennaio 1923.

Obbligazioni unitarie

1782	1553	1250	1663	5'4	644
1289	440	1531	296	1931	1012
833	642	1455	1361	1267	1383
364.	535	1386	531	335	101
902	174	1694	311	1960	1519
1808	711	1953	1413	1495	84
1655	477	480	528	459	3?5
1130	821	607	515	1264	9?0
1437	447	1080	973	14?6	1779
799	358.				

Obbligazioni quintuple

2434	3283	3105	3476	3538	2542
2320	2483	3692	2848	3149	3311
2993	3846	3147	3063	2469	36 8
3054	2104	2971	3022	3404	3308
2185	2097	2760	3012	29 9	3852
3432	32?0	3428	3927	2858	3971
2553	3299	2696	3678	2110	2778
3963	2973	3553	3185	3921	3145
3887	3777	3698	2437	2668	3183
2953	2753.				

Obbligazioni decuple

4520	4380	4116	4536	4083	4354
4785	4034	4167	4408	4412	40 7
4524	4286	4352	4664	4082	4688
4423	4607	4054	4736.		

Il Consiglio d'amministrazione.

6346 — A pagamento.

R. tribunale civile e penale di Roma

—

Con decreto 5 dicembre 1922 di S. E. il ministro della giustizia

Sterbini Eriberta in Renzi, nata in Roma 20 marzo 1899, Sterbini Gaetano, Giulio, Giuseppe ed Assunta, nati in Roma rispettivamente li 17 luglio 1900, 25 luglio 1902, 29 febbraio 1904 e 18 agosto 1906, nonchè Sterbini Antonio fu Antonio, nato in Roma li 13 ottobre 1920, tutti residenti a Roma, sono stati autorizzati a pubblicare la domanda con cui chiedono di cambiare il cognome Sterbini in quello di Palmioli.

Chiunque creda di averne interesse potrà fare opposizione nei termini e modi di cui all'articolo 122 del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Avv. R. Pozzi.

6355 — A pagamento.

AVVISO

—

Su ricorso dei coniugi Ferdenzi Giovanni fu Giovanni e Mussi Rosa fu Luigi, residenti nel comune di Metti e Pozzolo provincia di Parma) la Corte di appello di Parma, riunita in Camera di Consiglio, visti gli articoli 215, 216, 218 Codice civile, in data 8 dicembre 1922

Ha decretato

farsi luogo all'adozione di Taroli Giuseppe fu Luigi e fu Quomori Tanzi Giuditta, nato a Pellegrino il 23 settembre 1891, per parte dei coniugi Ferdenzi Giovanni fu Giovanni e fu Roberti Maria nato a Pozzolo il 25 giugno 1862 e Mussi Rosa fu Luigi e fu Silva Maria nata a Pozzolo il 1° agosto 1861.

Parma, 27 dicembre 1922.

avv. Fernando Colombi-Guidotti.

6205 — A pagamento.

AVVISO

—

Il cancelliere della Corte di appello di Palermo

Certifica

che la Corte di appello di Palermo, con deliberazione del giorno 4 aprile 1923, omologò il verbale di adozione redatto nanti S. E. il primo presidente il giorno 20 dicembre 1921, che farsi luogo all'adozione chiesta dai coniugi Aglieri Rinella Ignazio e Graziano Dorotea nella persona di Aglieri Rinella Antonino (già Cometà Vincenzo).

Palermo, 11 ottobre 1922

Il cancelliere

F. Seminara.

6210 — A pagamento.

CAMBIAMENTO DI COGNOME

—

La signora Clara Obletter, a mezzo del sottoscritto procuratore, quale esercente la patria potestà sulla minore sua figlia, Anna, porta a conoscenza, perchè chiunque abbia interesse, possa presentare opposizione nei sensi e nei termini di cui all'art. 122 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile n. 2602:

Che su ricorso della signora istante, il tribunale civile di Chieti, in data 10 ottobre 1911, omologava per ogni effetto il suo consenso a che la sua figliola Anna cambiasse il cognome di Obletter in quello di Di Pietro;

Che, con decreto Ministeriale del 12 settembre 1922, il guardasigilli autorizzava la Obletter Anna, nata in Chieti il 4 luglio 1908 e residente in Castellamare Adriatico, ad eseguire, a mezzo di chi legalmente la rappresenta, le prescritte pubblicazioni, di cui all'art. 121 del R. D citato.

Chieti, 11 dicembre 1922.

avv. Domenico Ferri, proc.

6326 — A pagamento.

AVVISO

—

Turano Costantino da Cotrone, tutore del minorenne Faustolo Faustino d'ignoti, ammesso al gratuito patrocinio dalla Commissione presso il tribunale di Catanzaro con deliberazione de. 30 ottobre 1921, a norma dell'articolo 121 del Reale decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile, a mezzo di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, rende noto, che con regolare istanza si chiede che Faustolo Faustino, inscritto nei registri delle nascite di Cutro il 15 febbraio 1902, e residente in Cotrone, sia autorizzato a cambiare il cognome « Faustolo » in quello di « Pollinsi » ed il nome « Faustino » in quello di « Francesco ».

Cotrone, 27 dicembre 1922.

Turano Costantino.

6210 — A credito.

(1ª pubblicazione).

La Ditta tipografica editrice Adriano Salani di Firenze, mentre intende giovarsi della facoltà concessa dagli articoli 10 e 30 del testo unico delle leggi sui diritti di autore, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), dichiara di voler riprodurre con la stampa l'opera « Le Veglie di Neri », di Renato Fucini (Neri Tanfucio), in numero di diecimila esemplari che verranno posti in vendita al prezzo di lire 3 cadauno, obbligandosi a pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.

Firenze, 2 gennaio 1923.

Adriano Salani.

6252 — A pagamento.

Regio tribunale civile e penale di Roma

—

Riassunzione d'istanza

—

A richiesta dell' « Istituto di fondi rustici », in persona del direttore generale ing. comm. Francesco Anselmi, domiciliato elettivamente in Roma, via del Babuino, n. 89, presso il suo procuratore avv. Giuseppe Meomartini, nonchè dello stesso procuratore;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario del tribunale di Roma;

Ho dichiarato per ogni effetto ai signori:

Cesaroni Edoardo (erede del fu comm. Ferdinando Cesaroni) dom. in San Feliciano del Lago — Aboaf rag. Giuseppe — Sacerdoti avv. Eugenio — Società agricola Le Tre Fontane in persona del rev. D. Lorenzo Gherardi — Del Drago Maria Cristina e Rodolfo (eredi della fu principessa Elika D'Antuni) — Caetani di Laurenzana conte Luigi, tutti dom.ti in Roma.

Angeli cav. Carlo — Bastogi conte Riccardo — Gattai Zelinda ved. Budini — Gattai Maria fu Enrico ved. Budini Gattai, in proprio e quale madre esercente la patria potestà sui figli minori Maria Francesca ed Enrico Francesco (eredi del fu cav. Leopoldo Budini) — Cecchi avv. Mario (erede del fu ing. cav. Adolfo Cecchi) — Grottanelli Ugo — Lumachi cav. Alfredo — Menicanti cav. Mario, tutti domiciliati in Firenze — Gobba Fernanda in Ojetti — Cesaroni Emilia in Rossi — Cesaroni Gina in Porto — Carazza Antonietta in Salvatori.

Lorenzetti Albina ved. Cesaroni (eredi del fu comm. Ferdinando Cesaroni), domiciliati rispettivamente in Firenze, Milano e Perugia.

Papadopoli conte Nicolò, domiciliato in Venezia — Garzia cav. avv. Raffaello, domiciliato in Lecce — Gaci Maria e Nera (eredi del fu conte avv. Neri Gaci (domiciliati in Arezzo — Cecchefini cav. dott. Luigi, domiciliato in Castiglion Fiorentino — Capei nobil uomo dott. Alessandro, domiciliato in Lucignano — Spannocchi Piccolomini conte Gherardo, domiciliato in Rapolano — Grabinscky Giuseppe (erede del fu mons. Ludovico), domiciliato in San Lazzaro di Savona. Dell'Arenella Duca Giuseppe dom. in Valguarnera — Compagna barone Guido dom. in Corigliano Calabro; tutti nelle forme dell'art. 146 Cod. proc. civ. a seguito dell'autorizzazione del tribunale.

Che, dopo la cancellazione dei due giudizi già riuniti, promossi contro l'Istituto di Fondi rustici, quale caratista del Sindacato tabacchi in liquidazione, dal Banco di Roma con atto 10 giugno 1919 e dalla Società bancaria Sarda con atto 9 febbraio 1920, per il pagamento ciascuno di L. 141.368,30 ed accessori, per asserto credito contro il Sindacato tabacchi, il Banco di Roma ha riassunto il giudizio a sua istanza con atto 12 dicembre 1922 e la Società bancaria Sarda ha riassunto il suo con atto 22 dicembre stesso ed i giudizi sono stati nuovamente riuniti.

Premesso che interessa allo Istituto di fondi rustici riassumere anche il giudizio da lui promosso contro gli altri caratisti del Sindacato con la citazione inserita nelle « Gazzette ufficiali » dei 3 aprile e 2 giugno 1920 e nei Fogli degli annunzi legali della provincia di Roma di pari data, li ho in pari tempo citati a comparire innanzi alla 3ª sezione del tribunale di Roma alla udienza che terrà nel palazzo di giustizia lunedì cinque febbraio 1923, alle ore 11 e successive, per ivi in concorso degli altri caratisti citati separatamente, intervenire nei due giudizi riuniti sud ietti e far valere le proprie ragioni ed eccezioni contro le domande attrici, e ciò per tutti gli effetti e conseguenze di legge e sentirsi quindi nella lontana e dannata ipotesi di accoglimento delle domande stesse, condannare solidalmente per lo intero gli ex amministratori del Sindacato al pagamento delle somme dovute e per la parte a ciascuno spettante gli altri caratisti, anche per le spese ed onorari del giudizio.

Il tutto con sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante gravame senza cauzione.

Con riserva di ogni altro diritto, ragione ed azione.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario del tribunale civile e penale di Roma ho notificato il suesteso atto all'amministrazione della « Gazzetta ufficiale » consegnando questa copia nel suddetto suo domicilio a mani dell'impiegato incaricato di riceverla.

Roma, 9 gennaio 1923.

L'ufficiale giudiziario
Gennaro Ficca.

6388 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

AVVISO

—

Si fa noto per ogni effetto di legge che il tribunale civile di Patti con decreto del 12 gennaio 1915, registrato il 10 marzo detto con bolletta n. 472 dichiarava l'assenza del sig. Cuppari Andrea fu Domenico da Naso (Messina).

Naso, 5 gennaio 1923.

Sebastiano Trusso.

6262 — A pagamento.

AVVISO

—

Il sottoscritto rende noto che col 1° gennaio 1923 ha cessato d'essere il conduttore dell'Hotel e Caffè Quarnero in Abbazia, per cui non riconoscerà alcun impegno che il futuro conduttore assumerà relativamente a detta azienda.

Abbazia, 4 gennaio 1923.

Felice Romeo Sartori.

6297 — A pagamento.